



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA

Il Giudice Dott. Lorena Volpone

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento Civile riservato all'udienza del 25.09.2009, nella causa civile iscritta al n. 2266/2008 R.G.

**PROMOSSO DA**

Con domicilio eletto in Jesi al Viale della Vittoria n.155 presso lo studio dell'Avv. Carlo Mocchegiani che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Prefetto pro-tempore rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Francesca Piccolo come da delega in atti.

**RESISTENTE**

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25.09.09 le parti concludevano come da verbale in pari data.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 30.09.2008 proponeva  
ricorso avverso l'ordinanza prefettizia del Prefetto di Ancona Prot.

SENT. N. 867/09  
R.G. N. 2266/2008  
C.C.P. N. 4817/09  
REP. N. // //

OGGETTO:  
Opposizione a sanzione  
amministrativa

Il ricorrente chiedeva in via preliminare la sospensione del provvedimento emesso dalla Prefettura e nel merito l'annullamento dell'ordinanza prefettizia.

La Prefettura di Ancona, costituitasi regolarmente, resisteva alla domanda.

All'udienza di prima comparizione il giudicante sospendeva il provvedimento impugnato ordinando alla Prefettura l'immediata restituzione della patente.

Esperita l'istruttoria, con il deposito di documenti, il giudicante decideva la controversia sulle conclusioni rassegnate e dava lettura del dispositivo all'udienza del 25.09.2009 ed osserva in

#### DIRITTO

Il ricorso va accolto.

E' bene precisare che il legislatore ha dato potere al Giudice di Pace di poter entrare nel merito dell'ordinanza prefettizia per ciò che concerne il ritiro della patente che viene adottato come misura cautelare dal Prefetto.

L'art. 186 del C.d.S. dispone che i militi possano accertare la presenza del tasso alcolémico nel sangue tramite l'utilizzo dell'etilometro che misura l'aria espirata.

Orbene, il principio della fisica che sta alla base del funzionamento di questo strumento di misura è la legge di Henry (1803): *"un gas che esercita una pressione sulla superficie di un liquido, vi entra in soluzione fino a che avrà raggiunto in quel liquido la stessa pressione che esercita sopra di esso"*.

Infatti l'alcool contenuto nelle bevande, una volta assorbito dall'organismo, entra in circolo con il sangue e ci resta fino alla sua espul-



20

sione.

Si può dunque considerare il sangue come una soluzione acquosa contenente una certa percentuale di alcool; di conseguenza il vapore (contenuto nell'aria che espiriamo) è in equilibrio con tale soluzione e in particolare la percentuale di acqua registrata dall'etilometro in tale vapore è proporzionale a quella contenuta nel sangue, secondo la citata legge di Henry e la correlata Legge di Raoult (1886).

Avendo fornito la spiegazione su come i due scienziati siano arrivati a stabilire che si possa misurare il tasso di alcolemia attraverso l'aria espirata, passiamo ora all'esame, in particolare, dell'aspetto temporale relativo all'espiazione effettuata dal soggetto.

In ciò viene in aiuto la scienza di fisiologia umana attraverso i meccanismi di assorbimento, distribuzione e metabolismo all'interno del corpo umano.

Dopo una somministrazione orale l'etanolo è assorbito nel circolo ematico attraverso lo stomaco e l'intestino tenue ed è distribuito in tutta l'acqua corporea (da 0,5 a 0,7 l/Kg).

Il picco dell'etanolo nel sangue si verifica circa 30 minuti dopo l'ingestione, quando lo stomaco è vuoto; mentre varia da 1 a 2 ore a seconda della quantità di cibo ingerito, e tale ritardo è dovuto dallo svuotamento gastrico che rallenta l'assorbimento dell'etanolo.

Riepilogando, questo giudice afferma, in virtù proprio della scienza di fisiologia umana, che affinché i militi possano procedere ad esatta misurazione del tasso alcolemico presente nell'aria espirata, dovrebbero conoscere con esattezza: l'orario effettivo della bevuta; se lo stomaco era vuoto e, nel caso di stomaco pieno, la quantità di cibo ingerita; la gradazione alco-

lica della bevanda; il peso del soggetto che si sottopone alla verifica ed il sesso, atteso che i valori possono cambiare in relazione al peso ed al sesso dell'individuo; la velocità della libagione; la percentuale dell'acqua corporea; le velocità del metabolismo e lo svuotamento gastrico (Rif. bibliografici: M.Fleming, S.J.Mihic; R.A. Harris, Ethanol in AA.VV., Goodman & Gilman. The Pharmacological Basis of Therapeutics, XI ed, Mc Graw-Hills Companies, U.S., 2006 pp.1-2).

Orbene, da una attenta lettura del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza, redatto dai militi, si evince solo il nome ed il cognome della persona sottoposta ad esame e non vi è nessun riferimento ( peso, gradazione alcolica della bevanda, stomaco vuoto o pieno, quantità di cibo ingerita ed orario della bevuta), fattori imprescindibili per calcolare il tempo necessario all'organismo affinché l'alcool metabolizzato, possa essere espirato tramite i polmoni.

Tali dati imprescindibili, giova ripeterlo, non vengono neanche riportati dagli "scontrini" rilasciati dall'etilometro i quali contengono semplicemente la dicitura "risultato analisi".

Tuttavia, in assenza di tutti gli indicatori necessari sopra elencati, questo giudice ritiene che non sia possibile parlare di un valido "risultato analisi" che, al contrario, necessita di tutti i parametri evidenziati e soprattutto del fattore tempo necessario (metabolismo) affinché l'alcool possa essere espirato attraverso l'aria alveolare.

Quindi questo giudice non ritiene la prova fornita dall'etilometro idonea a giustificare il ritiro della patente, non per difetto dell'apparecchio in sé ma per difetto di applicazione della scienza di fisiologia umana.

Volendo analizzare inoltre il "risultato analisi" agli atti, il pre-

senterebbe questi valori: 2,46 g/l alla prima soffiata; 2,66 g/l alla seconda soffiata ma, dal verbale di accertamenti urgenti sulle persone ex art.354, comma 3 c.p.c., non risultano neanche le condizioni in cui il a-  
vrebbe dovuto trovarsi, data la presenza di un tale tasso alcolemico rileva-  
to.

Secondo la medicina legale e la tossicologia forense, l'individuo che presenta un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l versa in vera e propria ubriachezza con incoordinazione motoria, ritardo nelle reazioni, atassia e agrafia (il trasgressore, invece, riusciva a sottoscrivere il verbale); con tasso alcolemico da 2,5 a 4 g/l l'individuo presenta i seguenti sintomi: irascibilità, nausea, vomito, perdita del tono muscolare, stato stuporoso e comatoso.

Quindi il . . . i, se l'analisi fosse stata reale, con un tale tasso alcolemico riscontrato (2,66) non poteva, nel modo più assoluto, fermare il veicolo, scendere dall'abitacolo, nominare il proprio legale di fiducia e fornirne il numero di cellulare, ed infine soffiare nell'etilometro.

Pertanto i militi, in presenza di un individuo che, secondo l'analisi, presentava tale stato di ubriachezza, avrebbero dovuto chiedere l'intervento del 118 al fine di verificare in Ospedale, a mezzo analisi del sangue, le effettive condizioni in cui il . . . versava ed, all'esito, applicare l'art. 186 del C.d.S. ed il 688 del c.p..

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questo giudice afferma che l'etilometro, come applicato dai militi, non osservando i principi dettati dalla scienza empirica, (tempi di attesa dal momento della bevuta) è in grado di misurare solo l'aria presente all'interno del cavo orale.

Inoltre questo giudice non condivide quanto riferito nella comparsa di costituzione e risposta ma non presente sul verbale, e cioè che il

presentava "alito vinoso" in quanto l'alcol è privo di odore e ciò che si avverte all'olfatto è unicamente l'aroma che può rimanere all'interno del cavo orale anche bevendo un mezzo bicchiere di vino o di birra o un mezzo bicchierino di wiski, non necessitando grandi quantità di alcool.

Alla luce di quanto sopra, il giudicante accoglie il ricorso e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

così decide:

accoglie il ricorso;

disapplica l'ordinanza prefettizia impugnata per i motivi esposti in sentenza;

condanna la Prefettura di Ancona, in persona del prefetto pro tempore, alla refusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00 così specificati: €. 500,00 per diritti ed €. 500,00 per onorari, oltre il 12,50% TP, IVA e CP.

Sentenza esecutiva come per legge.

Ancona li 25.09.2009

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Lorena Volpone

IL CANCELLIERE (C1)  
(Giulio Farinelli)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA	
Il	28 SET 2009
IL CANCELLIERE C1 (Giulio Farinelli)	

AI SENSI DELL'ART. 133 CPC

